

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 03-02-2011 N° 8402

Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta – importi estromessi dal patrimonio della società fallita rientrati prima della dichiarazione di fallimento – integrazione della distrazione ex art. 216 LF - esclusione

8402/11

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Quinta Sezione penale

Pubblica udienza del 3 febbraio 2010

composta dagli Ill. mi Signori:

Dr. Gennaro Marasca, Presidente
Dr. Alfonso Amato, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
Dr. Paolo Antonio Bruno, Consigliere
Dr. Grazia Lapalorcia, Consigliere

N. Registro Generale
19873/10

sent u. 358

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da
Ferdinando ~~XXXXXXXXXX~~ nato il 3.8.1938
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di ~~XXXXXX~~ del 5.11.2009

Per il ricorrente è presente l'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ del Foro di La Spezia

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Francesco Mauro Iacoviello) che
ha concluso instando per la declaratoria di inammissibilità.

La difesa ~~XXXXXXXXXX~~
si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.

In fatto.

La Corte d'Appello di ~~XXXXXX~~, dichiarata la prescrizione di alcuni addebiti di natura
penal/fallimentare ed esclusa la rilevanza ad ulteriori accuse, confermava con Sentenza
5.11.2009, la condanna inflitta a Ferdinando ~~XXXXXXXXXX~~ dal Tribunale di ~~XXXXXX~~
dell'1.4.2005, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale conseguente al
fallimento (dichiarato il 27.5.1993) di Srl. ~~XXXXXXXXXX~~, di cui egli era
amministratore unico.

L'addebito riguarda parecchi movimenti in uscita, per contanti, dalla società ed
accreditati al c/c personale del prevenuto occorsi negli anni 1990 e 1991.

Il ricorso della difesa dell'imputato si articola sui seguenti motivi:

- carenza ed illogicità della motivazione quanto alla proponibilità
giuridica della nozione di distrazione, nel caso in cui l'importo
estromesso dal patrimonio della società fallita, vi rientri prima della
dichiarazione di fallimento;
- carenza della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato
non essendo stata dimostrata la consapevolezza dello stato di dissesto
della società in capo all'imputato e della possibile lesione agli
interessi creditorî soprattutto se considerati nell'ottica di un loro
rientro subitaneo;

- mancata assunzione di prova decisiva consistita nella perizia contabile, essendo la CT. del PM. - mai escusso nel contraddittorio delle parti - pertinente ad un procedimento di cui è stata dichiarata la nullità ed avendo il giudice rigettato l'istanza di integrazione;
- illogicità della motivazione nel rigetto del riconoscimento delle richieste attenuanti generiche.

In diritto.

Il primo motivo è fondato.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso; di conseguenza, non è configurabile alcun illecito, laddove la capacità pregiudizievole della condotta del soggetto attivo sia stata eliminata prima dall'apertura della procedura, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2006, Arcari). E, non può integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento (Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2007, Spitoni).

Queste considerazioni risultano formulate con il gravame di appello e fatte proprie dalla consulenza di parte, argomentata sulla base del libro giornale, citata dalla stessa sentenza (pag. 7/8).

Al proposito, la decisione appare priva di sostanziale argomentazione poiché, nel trascurare l'eccezione difensiva, omette di spiegare perché le scritture del libro giornale non siano da ritenere attendibili ed utili alla ricostruzione dei movimenti economici. Essa si limita ad affermare apoditticamente che l'attendibilità del documento indicato dal CT. di parte è 'nulla', ma per ragioni che non risultano, contrariamente a quanto osservato, esplicitate).

Tace, ancora, la pronuncia sulla circostanza se i conti fiscalmente riservati siano di poi confluiti nell'economia ufficiale della procedura concorsuale, profilo decisivo per valutare l'effettiva sottrazione di ricchezza alle pretese creditorie (mentre agli effetti fallimentari non assume interesse l'area di affluenza della ricchezza precedentemente distratta, non palesando responsabilità se non di tipo fiscale).

In sostanza, pur avendo rigettato l'istanza istruttoria di un approfondimento del dato di causa, per nulla evidente, non fornisce ragguaglio tranquillante per giustificare l'assunto di condanna.

La Corte di rinvio dovrà soffermarsi sull'effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società, sia per quanto attiene all'esercizio 1990 sia a quello successivo, nonché dovrà precisare la tempistica della restituzione delle somme.

La decisione sul primo motivo assorbe in sé ogni interesse per i successivi profili di censura.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'Appello di ~~ROMA~~

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011

Il cons. est,

Handwritten signature

Il Presidente

Handwritten signature

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 2 MAR 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise

Handwritten signature